

# COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO

## PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 4624 07.10.2009

Ord. n. 20

Oggetto: **Osservanza norme per la custodia di cani - Obblighi per proprietari e detentori.**

### IL SINDACO

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

**Preso atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (**strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini**) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**Rilevata** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**Dato atto** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

**Ritenuto** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**Accertato** che tale comportamento dei proprietari o conduttori di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;

**ACCERTATO INOLTRE CHE IN MOLTI CASI I CANI VENGONO LASCIATI IN LUOGHI PUBBLICI LIBERI E PRIVI DI CUSTODIA;**

**Ritenuto** opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e per talune razze anche di museruola;

**Vista** la Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 16

**Vista** la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

**Vista** la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**Vista** l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani", pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana n. 68 del 23.03.2009;

**Visti** gli artt. 650 e 727 del Codice Penale;

**Considerato** che le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche;

## **ORDINA**

Di utilizzare, obbligatoriamente, idoneo guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;

Di portare con sé la museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

Di fare obbligo a tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici l'area pubblica sulla quale si vengono a trovare;

Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere raccolte in sacchetti di carta e poi smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;

Di denunciare, obbligatoriamente, il possesso di cani i quali dovranno essere iscritti all'anagrafe canina e microchippati presso il Servizio Veterinario dell'Asl di Vallo della Lucania per l'eventuale successiva individuazione del proprietario;

## **AVVERTE**

**I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.**

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie;

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 25,00 ad Euro 500,00**, oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico;

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, possono essere estinte mediante pagamento, in misura ridotta, della sanzione amministrativa pecuniaria di **Euro 100,00**.

**Si richiamano in materia, le seguenti disposizioni normative:**

- **Art. 659 C.P.** disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, il quale dispone: *"chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309,00"*.
- **Art. 672 C.P.** omessa custodia e malgoverno di animali, il quale dispone: *"chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 258,00"*.
- **Art. 2052 C.C.** danno cagionato da animali, il quale dispone: *"il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"*.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e modifica ogni altra precedente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza,

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo di Salerno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente a far data dal 09.10.2009

Dalla Residenza Municipale, li 09.10.2009

**IL SINDACO**

**Dott. Eros Lamaida**

*Eros Lamaida*